



**COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI**  
**PROVINCIA DI NUORO**

---

**COPIA**

*Villagrande Strisaili 05-05-2020*

**Ordinanza N. 30**

**OGGETTO: Disposizioni aperture Isola Ecologica, parco Santa Barbara e Cimitero.**

**II SINDACO**

**Considerato** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020.

**Richiamata** la Nota Operativa N.1, prot.n. 35/SIPRICS/AR/2020 del 25 febbraio 2020 sottoscritta dal Dipartimento di Protezione civile e da ANCI nella quale si dà atto delle decisioni assunte dal Consiglio dei Ministri a seguito della dichiarazione di emergenza di sanità pubblica dell'OMS.

**Visto** il rapido susseguirsi dei **Decreti** del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti le ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 inerenti le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del **25** febbraio 2020, del **1, 4, 8, 9, 11, 22 e 25** marzo 2020 e del **1, 10 e 26** aprile 2020.

**Viste** le **Ordinanze** del Presidente della Regione Sardegna recanti misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologia da COVID- 2019, nel territorio regionale della Sardegna n. da **1 a 3** del febbraio, da **4 a 13** del marzo 2020 e da **14 a 19** dell'aprile 2020 **e 20 e 21** del maggio 2020;

**Considerati** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale.

**Atteso** che la legge 14 febbraio 1992, n. 225 di "Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile" individua le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenza in materia di Protezione Civile per i quali, al verificarsi di situazioni di emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione unitaria ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari;

**Vista** l'ordinanza n. 24 del 23.03.2020, di istituzione Centro Operativo Comunale emergenza sanitaria COVID 19, con la quale vengono individuati a vari responsabili con le relative funzioni ad ognuno assegnate;

**Dato atto** che l'ordinanza n. 20 del 2 maggio 2020 emanata dal Presidente della R.A.S., oltre a prevedere gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute ecc..., inoltre, prevede l'accesso ai parchi pubblici, ai cimiteri, a diverse attività commerciali e produttive, cantieri per l'edilizia ecc..... a condizione che non si creino assembramenti e venga rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro con utilizzo di D.P.I.;

**Rilevato** che queste graduali aperture sono connesse all'andamento della curva del contagio di diffusione del virus, attualmente con un parametro dell'indice di trasmissibilità tendente al ribasso, e che, qualora venisse comunicata un'incidenza dei valori di trasmissibilità più alta, queste aperture saranno revocate;

**Visto** il T.U. D.lgs n. 267/00 art. 50 C. 5 e art. 54 C. 2;

### **Ordina**

#### **A far data del 11.05.2020 e fino a nuove disposizioni:**

1. l'apertura al pubblico dei Cimiteri Comunali, condizionata al divieto di assembramento di visitatori e nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, nei seguenti orari: martedì e venerdì dalle 10:00 alle 12:00 – giovedì e sabato dalle 16:00 alle 18:00.
2. l'accesso del pubblico al parco di Santa Barbara tutti i giorni dalle 08:00 alle 20:00, condizionato al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. **Resta interdetto l'accesso e l'utilizzo delle attrezzature per il gioco (scivoli, altalene, giochi a dondolo, ecc....).**
3. l'apertura al pubblico dell'isola ecologica ubicata in località Sa Bonifica, negli orari consueti condizionato al rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, ed obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

A tutta la cittadinanza, a titolo precauzionale, l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) ed il rispetto distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, in tutti i luoghi pubblici, aperti o confinati dell'intero territorio comunale.

#### **AVVERTE**

- Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle presenti misure di contenimento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000;
- che il Responsabile del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, è l'I.D. Mariano ORRU' Responsabile dell'Area Vigilanza e Commercio;
- che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on line e sito web, per 15 giorni consecutivi, di cui copia dovrà essere notificata al Responsabile dell'Ufficio Tecnico - sede, alla Polizia Locale sede, alla Ditta COSIR s.r.l., ed inviata, All'UTG - Prefettura di Nuoro: [protocollo.prefnu@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefnu@pec.interno.it), alla R.A.S. Assessorato Igiene e Sanità, al Comando Stazione Forestale di Vigilanza Ambientale e al Comando Stazione Carabinieri di Villagrande Strisaili e al Commissariato di P.S. di Lanusei.
- che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
- che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:
  - entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06 dicembre 1971, n. 1034;
  - entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

SINDACO  
F.TO ALESSIO SEONI